

il fisco

Settimanale di approfondimento per professionisti e imprese

34

8 settembre 2025

Modalità operative e problematiche aperte della **sanatoria collegata al CPB**

Modifiche al **riporto delle perdite** fiscali: conferimenti di azienda e limite del patrimonio netto

Approvate le regole fiscali per l'applicazione del nuovo **OIC 34**

Spese di trasferta all'estero fuori dalla tracciabilità

Norma di interpretazione autentica per la **rottamazione quater**: il versamento della prima rata estingue il giudizio

Cessione del contratto di leasing con imposta di registro fissa dal 2018

Sopravvenienze attive nella crisi di impresa: la (criticabile) interpretazione dell'Agenzia delle Entrate

Agricoltura: prevalenza nelle **rinnovabili** alla ricerca di nuovi parametri

IVA in dogana e **confisca per contrabbando**

Giurisprudenza tributaria



Contiene I.P.

 Wolters Kluwer

Via Bisceglie, n. 66 - 20152 Milano (MI)
Poste Italiane S.p.a. - Sped. Abb. Postale DCB Milano
D.L. n. 353/2003 (conv. in L. 27/2/2004 n. 46) art. 1, c. 1.
Rivista settimanale - Anno XLIX



Cod. 269705
Euro 14,00

Sopravvenienze attive conseguite nella crisi di impresa: la (criticabile) interpretazione di Agenzia delle Entrate

di **Paolo Stella Monfredini**

 Wolters Kluwer

Sopravvenienze attive conseguite nella crisi di impresa: la (criticabile) interpretazione di Agenzia delle Entrate

di Paolo Stella Monfredini (*)

L'Agenzia delle Entrate con le risposte a istanze di interpello nn. 177/178/179 del 7 luglio 2025 ha assunto una, criticabile, interpretazione restrittiva in ordine alla detassazione delle sopravvenienze attive conseguite nella crisi di impresa: a) negando la possibilità di applicare la disciplina di cui all'art. 183, T.U.I.R. alla liquidazione controllata del sovraindebitato; b) precisando che l'irrelevanza delle plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione dei beni ai creditori prevista dall'art. 86, comma 5, del T.U.I.R. non trova applicazione nell'ambito della composizione negoziata della crisi; c) negando la possibilità di detassare le sopravvenienze attive derivanti dal concordato semplificato. Le problematiche paiono destinate a essere superate per via legislativa, con il decreto attuativo della delega fiscale approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2025, anche se rimangono dubbi in merito all'applicazione temporale delle nuove norme.

1. Premessa

L'art. 183, T.U.I.R. prevede che nei casi di **fallimento** e di **liquidazione coatta amministrativa** il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio e la chiusura del procedimento concorsuale, quale che sia la durata di questo ed anche se vi è stato esercizio provvisorio, è costituito dalla differenza tra il residuo attivo e il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento, determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti.

Il comma 5 dell'art. 86 del T.U.I.R. precisa invece che "la cessione dei beni ai creditori in sede di **concordato preventivo** non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni,

comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento".

Infine l'art. 88, comma 4-ter, del T.U.I.R. prevede un regime di detassazione per le sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti in sede di **procedure concorsuali liquidatorie**, quali il concordato fallimentare e il concordato preventivo liquidatorio, mentre, per le **procedure concorsuali di "continuità"** (come il concordato di risanamento, l'accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'art. 182-bis del R.D. n. 267/1942, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d, del citato R.D. n. 267/1942, pubblicato nel registro delle imprese), la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per

(*) Adjunct Professor Università Cattolica del Sacro Cuore -
Dottore commercialista e Revisore legale Studio Societario Tributario Stella Monfredini.